

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3554

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMITA, CASATI, COVATTA, DE GREGORIO, GANDOLFI, STERPA, LABRIOLA, REGGIANI, SCOZIA, BIANCHI BERETTA, NESPOLO, ANDÒ, BORGOGGIO, FIANDROTTI, LENOCI, AMALFITANO, BROCCA, CARELLI, CABRAS, CIRINO POMICINO, INNOCENTI, CUOJATI, ZOPPI**

*Presentata il 14 luglio 1982*

Interpretazione autentica della legge 28 luglio 1961, n. 831, e della legge 16 febbraio 1965, n. 98, in materia di conferimento di cattedre a professori degli istituti di istruzione secondaria inferiore inquadrati nel ruolo ordinario

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di anni dalla loro approvazione le leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 16 febbraio 1965, n. 98, che della prima è l'interpretazione ed il completamento, non hanno ancora avuto completa attuazione. Infatti, una esigua categoria di insegnanti — gli insegnanti di materie tecniche agrarie ed industriali delle scuole di avviamento, assunti in ruolo ordinario ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 98 del 1965 — per le complicazioni insorte con la trasformazione delle scuole del vecchio ordinamento nella nuova scuola media, han-

no ottenuto una cattedra solo parzialmente coincidente con quella prevista dalla norma.

Da questo fatto nasce un problema che, anche se ha scarsa rilevanza pratica — poiché riguarda pochi insegnanti ancora in servizio, provenienti dal ruolo A — suscita interesse per le ragioni morali e di principio che implica. La sua soluzione non comporta ampliamento degli organici o nuove assunzioni di personale, né un incremento della spesa del bilancio della pubblica istruzione, che, anzi, risulterebbe più contenuta con l'adozione

del provvedimento. Per queste ragioni si ritiene opportuno proporlo all'attenzione della Camera dei deputati richiamandone brevemente i termini.

Le norme che si propone di introdurre riguardano il Titolo III della legge 28 luglio 1965, n. 831, che disciplina « la sistemazione nei ruoli degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti », e la legge 16 febbraio 1965, n. 98, con riferimento al reperimento delle cattedre da attribuire rispettivamente ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 1 di tali leggi. Queste norme hanno rigoroso carattere di chiarificazione di quelle già esistenti; non inseriscono, pertanto, elementi di estensione o di modificazione della materia.

Per una corretta impostazione del problema relativo al reperimento delle cattedre da attribuire ai sensi delle norme richiamate, è indispensabile evidenziare gli articoli 19 e 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

L'articolo 19, al primo comma, recita:

« Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti, previa detrazione delle cattedre messe a concorso entro il 31 dicembre 1960, il numero delle cattedre da conferire ai sensi dei precedenti articoli e stabilisce i modi e i termini di presentazione delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei prescritti requisiti ».

L'articolo 23, nei primi due commi, stabilisce:

« Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole di istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in vigore.

Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi ».

Da quanto sopra si evince che, in attuazione del titolo terzo della legge 28 luglio 1961, n. 831, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 23 in riferimento agli istituti dotati di autonomia amministrativa (sono particolari istituti dell'istruzione secondaria superiore come, ad esempio, gli istituti professionali), il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti può reperire soltanto cattedre previste dalle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi delle varie scuole ed istituti.

A questo punto, il problema che si pone è quello della individuazione delle cattedre di ruolo ordinario che spettano ai destinatari della legge 28 luglio 1961, n. 831. Con riferimento all'articolo 23, secondo comma, della stessa legge, il problema appare di facile soluzione. Infatti, a tale riguardo, basterà ribadire che, per legge, l'istituzione o l'eventuale modificazione delle cattedre di ruolo ordinario avviene con decreto del Capo dello Stato, sentiti il Consiglio superiore (ora Consiglio nazionale) della pubblica istruzione ed il Consiglio di Stato. Nel momento in cui entrò in vigore la legge 28 luglio 1961, n. 831, le cattedre esistenti erano quelle di cui alle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, ed 11 febbraio 1941, n. 229. Era quindi ad esse che bisognava fare riferimento nell'inquadramento in ruolo gli insegnanti presi in considerazione dalla stessa legge n. 831 del 1961.

Nonostante l'evidenza di questo criterio, sono sorti dubbi a causa dell'abuso, nella corrente terminologia, delle parole « cattedra », « materia », « insegnamento », « ruolo ». Ma il Consiglio di Stato, con decisione n. 181 del 16 febbraio 1971, ha opportunamente chiarito che « nella legge 28 luglio 1961, n. 831, le parole « cattedra » e « materie » sono usate in senso tecnico, le « materie » equivalendo agli « insegnamenti » di cui alle tabelle annesse ai succitati regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229 ».

Ciò in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nella concreta applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'Amministrazione non può dunque che procedere alla individuazione della cattedra spettante ad ogni singolo insegnante. A questo fine lo unico criterio oggettivo è quello del raffronto tra la materia per la quale ciascun insegnante è abilitato e la cattedra corrispondente in base ai vigenti decreti del Capo dello Stato. Ogni inquadramento in ruolo che non rispetti tale corrispondenza non può avvenire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, poiché questi, salvo il caso regolamentato dal secondo comma dell'articolo 23 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in riferimento ad istituti dotati di autonomia amministrativa, non è legittimato a compiere atti che competono per legge ad una fonte diversa. In questo senso si è d'altronde espresso anche il Consiglio di Stato che, nella decisione 18 febbraio 1966, numero 177, ha, tra l'altro, stabilito:

« Il decreto ministeriale di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 831, non è dunque un mezzo giuridico idoneo all'istituzione di cattedre non previste dalle norme e dagli atti della competente autorità amministrativa ».

Ora è accaduto che, nella prima fase dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in riferimento alle cattedre di cultura tecnica delle scuole di avviamento professionale del vecchio ordinamento, vi sono state incertezze nell'utilizzazione del regio decreto n. 153 del 1933. Infatti nelle scuole di avviamento del tipo agrario ed industriale la presenza di cattedre del tutto particolari (per esempio, cattedre di ruolo speciale transitorio, posti orario non attribuibili per concorso ma per incarico) accanto a quelle di ruolo ordinario creava una situazione normativa molto complessa. Però, in riferimento alle cattedre di ruolo ordinario, la materia non avrebbe dovuto presentare difficoltà di inquadramento, poiché regolamentata dai decreti istitutivi di tali tipi di scuola e quindi riferita, per quanto riguarda l'individuazio-

ne delle cattedre, alle tabelle organiche stabilite dagli stessi decreti istitutivi.

Dopo gli interventi del Consiglio di Stato anche qui richiamati, l'amministrazione non ebbe più dubbi e, applicando correttamente la legge, agli insegnanti inclusi nelle graduatorie relative all'articolo 11 della legge n. 831 del 1961 conferì le cattedre di cui ai concorsi n. IV e V della tabella B annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, denominate « Direzione con insegnamento di materie tecniche ». Con la trasformazione delle scuole del vecchio ordinamento nell'attuale scuola media (legge 31 dicembre 1962, n. 1859) e con il conseguente decreto presidenziale (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064) che stabiliva la corrispondenza dei ruoli soppressi con quelli della nuova scuola media, gli insegnanti di materie tecniche di cui all'articolo 11 della legge n. 831 del 1961 furono inquadrate nel ruolo dei presidi come titolari della cattedra di applicazioni tecniche.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1965, n. 98, anche agli insegnanti in argomento, che in un primo momento erano stati esclusi dai benefici della legge, fu riconosciuto il diritto all'assunzione in ruolo ordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 831 del 1961. La stessa legge n. 98 del 1965, all'articolo 6, stabiliva che detti insegnanti dovessero essere inclusi in « graduatorie suppletive » a quelle già compilate per dare attuazione all'articolo 11 della legge n. 831 del 1961. Ma questi insegnanti, collocati nel ruolo ordinario di applicazioni tecniche, non riuscirono ad ottenere anche la presidenza secondo le corrispondenze stabilite dalla legge. Ciò in difformità da quanto ottenuto dai loro colleghi dell'articolo 11 della legge n. 831 del 1961 e da tutti gli insegnanti di materie tecniche assunti in ruolo ordinario in tempi anteriori all'applicazione della legge 16 febbraio 1965, n. 98.

Ora si propone di approvare una norma chiarificatrice che consenta di risolvere un problema approfondito in ogni suo aspetto e riconosciuto giusto. Lo scopo potrebbe conseguirsi con una nor-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma di ampio carattere generale, che riaffermasse il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23 della legge n. 831 del 1961, secondo i chiarimenti introdotti anche dal Consiglio di Stato, qui già richiamati, e cioè: ai fini dell'assunzione nel ruolo ordinario dei professori degli istituti di istruzione secondaria che non siano dotati di autonomia amministrativa di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 16 febbraio 1965, n. 98, le cattedre da conferire sono quelle previste dalle tabelle annesse al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, ed al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Peraltro, poiché tale provvedimento si rivolgerebbe esclusivamente agli insegnanti di materie tecniche di cui all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1965, n. 98 (i soli, ormai a lamentare una carente applicazione delle leggi n. 831 del 1961 e n. 98 del 1965), per evitare la genericità della norma, che potrebbe suscitare qualche perplessità in chi ha la responsabilità di renderla operante, si ritiene opportuno riferirla specificamente al caso che si vuole risolvere.

L'accoglimento della proposta non comporta aggravio di spesa rispetto alle

normali previsioni di bilancio. Infatti, essa non istituisce nuove cattedre, ma fa esplicito riferimento a quelle già esistenti. Inoltre, pur ispirandosi a criteri di carattere generale, sarà applicata nei confronti di poche decine di insegnanti, ormai alla fine della carriera o già in quiescenza, ai quali non andranno vantaggi di carattere economico ma il riconoscimento formale del diritto alla cattedra di ruolo ordinario di « Direzione con insegnamento », che per lustri hanno ricoperto nelle scuole del vecchio ordinamento. L'accoglimento della proposta, inoltre, traduce in un atto concreto del legislatore i riconoscimenti che alla categoria in questione sono giunti da parlamentari di varia collocazione politica. Ma, al di sopra delle considerazioni dettate da motivi di opportunità, l'accoglimento della proposta — formulata con riguardo agli interventi del Consiglio di Stato qui richiamati e con rigoroso carattere interpretativo di norme vigenti — si pone come opportuno strumento atto a garantire nella materia in esame la certezza del diritto.

Per i motivi sopraesposti si sottopone all'attenzione della Camera dei deputati la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'assunzione nel ruolo ordinario dei professori di cultura tecnica delle scuole secondarie di avviamento professionale del tipo agrario ed industriale di cui all'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e dell'articolo 1 della legge 16 febbraio 1965, n. 98, le cattedre da conferire sono quelle previste rispettivamente dai concorsi IV e V della tabella B annessa al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

Gli interessati all'applicazione della presente legge devono, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, presentare apposita istanza al Ministero della pubblica istruzione.